

DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017
237/2017/R/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI DALLE
IMPRESE DISTRIBUTRICI DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE PER IL CAMBIO
DEL MARCHIO E DELLE RELATIVE POLITICHE DI COMUNICAZIONE (DEBRANDING)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", come modificato con il decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 206;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);

- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione dell’Autorità 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 296/2015/R/COM) e il relativo Allegato A, recante disposizioni in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (TIUF) (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione dell’Autorità 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione 9 luglio 2015, 335/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 335/2015/R/EEL);
- il documento per la consultazione 17 novembre 2015, 544/2015/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 544/2015/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 296/2015/R/COM l’Autorità ha adottato disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas, tra i quali obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione;
- in particolare, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 17, comma 1, del TIUF, alle imprese di distribuzione del gas naturale e alle imprese di distribuzione dell’energia elettrica si applicano gli obblighi in materia di separazione di identità, di marchio e di politiche di comunicazione previsti, rispettivamente, dall’articolo 23, comma 3, e dall’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 93/11;
- l’articolo 17, comma 2, del TIUF prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto, il Gestore Indipendente assicuri che le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l’insegna e ogni altro elemento distintivo dell’impresa di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale siano in uso esclusivo alla stessa e non contengano alcun elemento di tipo testuale o grafico che possa essere in alcun modo ricollegato alle attività di vendita, rispettivamente, di energia elettrica o di gas

naturale svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa e che possano ingenerare confusione per il pubblico;

- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, del TIUF, le imprese di distribuzione di energia elettrica, con meno di 100.000 punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali, che non operano in separazione societaria dall'attività di vendita di energia elettrica, ottemperano all'obbligo previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 93/11, utilizzando politiche di comunicazione e marchi distinti per l'attività di distribuzione e per l'attività di vendita di energia elettrica, pur sempre nel rispetto dell'unicità dei segni distintivi dell'impresa;
- l'articolo 17, comma 5, del TIUF consente alle imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale l'uso del marchio, delle politiche di comunicazione e degli altri elementi distintivi relativi alle attività svolte dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene, purché gli stessi non creino confusione con le attività di vendita e di produzione di energia elettrica o del gas naturale;
- infine, l'articolo 17, comma 6, del TIUF prevede che, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di separazione delle politiche di comunicazione, il Gestore Indipendente assicuri che le attività commerciali relative all'impresa di distribuzione siano svolte tramite l'utilizzo di canali informativi, di spazi fisici e di personale distinti da quelli relativi all'attività di vendita dell'energia elettrica o del gas naturale svolti dall'impresa verticalmente integrata o dalle altre imprese del gruppo societario cui questa appartiene.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla decorrenza degli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione, la deliberazione 296/2015/R/COM ha previsto che:
 - per le imprese di distribuzione del gas naturale e per le imprese di distribuzione elettrica che alla data di pubblicazione del provvedimento operino in regime di separazione societaria dalla vendita e/o dalla produzione:
 - le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, del TIUF, in tema di separazione delle attività commerciali, debbano essere assolte entro e non oltre l'1 gennaio 2017;
 - le altre disposizioni di cui al Titolo V del TIUF, in tema di separazione del marchio, degli elementi distintivi dell'impresa e delle politiche di comunicazione, debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2016;
 - per le imprese di distribuzione elettrica che alla data di pubblicazione del provvedimento, compatibilmente con la normativa primaria, operino senza separazione societaria dall'attività di vendita e/o di produzione:
 - le disposizioni del TIUF debbano essere assolte entro e non oltre il 30 giugno 2017;
- nella parte di motivazione della deliberazione 296/2015/R/COM l'Autorità ha ritenuto opportuno rimandare a futuri provvedimenti, nell'ambito della

regolazione tariffaria, le valutazioni necessarie al riconoscimento di costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione di energia elettrica:
 - nel documento per la consultazione 335/2015/R/EEL, in materia di criteri per la determinazione del costo riconosciuto per la fissazione dei livelli tariffari iniziali per il quinto periodo di regolazione, l’Autorità ha espresso l’orientamento di valutare la possibilità di copertura di eventuali costi sorgenti conseguenti all’introduzione delle misure di separazione del marchio, nell’ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento, nel caso delle immobilizzazioni, ovvero intervenendo sul tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da mutamenti del quadro normativo, a condizione che a detti maggiori costi sia garantita un’adeguata evidenza contabile;
 - nel documento per la consultazione 544/2015/R/EEL l’Autorità ha confermato gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 335/2015/R/EEL e ha ritenuto opportuno sottolineare che ai fini del riconoscimento dei costi devono essere rispettati alcuni requisiti; in particolare, deve essere rispettato il principio di inerenza all’attività regolata e deve essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti, sulla base di evidenze contabili, riservandosi l’Autorità in ogni caso di effettuare verifiche di congruità sui medesimi costi;
 - l’attuale sistema tariffario definito dal TIT non prevede uno specifico riconoscimento tariffario dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, a seguito dell’introduzione delle disposizioni del TIUF in materia.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al servizio di distribuzione di gas naturale:
 - nella parte di motivazione della deliberazione 775/2016/R/GAS, con la quale si è proceduto all’aggiornamento *infra*-periodo della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il triennio 2017-2019, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che vengano effettuati i necessari approfondimenti in materia di riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, eventualmente anche attraverso un processo di consultazione, valutando la possibilità di introdurre, nel caso le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti, un riconoscimento di tali costi secondo criteri orientati all’efficienza;

- l'attuale sistema tariffario definito dalla RTDG non prevede uno specifico riconoscimento tariffario dei costi sostenuti dalle imprese per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione, a seguito dell'introduzione delle disposizioni del TIUF in materia.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione;
- prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto precedente, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
- prevedere che, ai fini del riconoscimento specifico dei costi per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione:
 - siano adottati criteri orientati all'efficienza;
 - il riconoscimento tariffario sia condizionato al fatto che le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 del TIUF e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti;
 - debba essere rispettato il principio di inerenza all'attività regolata e debba essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti, sulla base di evidenze contabili;
- stabilire che il procedimento per il riconoscimento specifico dei costi per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione si concluda entro il 28 febbraio 2018

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione;
2. di prevedere che possano essere resi disponibili, in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al punto 1, uno o più documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
3. di prevedere che, ai fini del riconoscimento dei costi di cui al punto 1:
 - siano adottati criteri orientati all'efficienza;
 - il riconoscimento tariffario sia condizionato al fatto che le imprese distributrici abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 17 del TIUF e abbiano rendicontato separatamente i costi sostenuti;
 - debba essere rispettato il principio di inerenza all'attività regolata e debba essere dimostrato che si tratta di costi incrementali o sorgenti, sulla base di evidenze contabili;

4. di stabilire che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 28 febbraio 2018;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni